



# ORDINES

*Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2019

FERRUCCIO MARADEI

## **«Giustizia è fatta!». Il problema dell'applicazione della pena di morte nel Regno d'Italia in una delle ultime esecuzioni capitali dell'Ottocento**

**ABSTRACT** – This paper discusses the theme of the death penalty in the Kingdom of Italy during the 19<sup>th</sup> Century. The first part of it traces a short overview of the strong parliamentary debate around the abolition of the death penalty through the proposals for a new Penal Code. In the second part, the article investigates the relationship between the judiciary and the death penalty application by presenting the story of a Calabrian brigand, Pietro Bianco, whose execution, in 1873, came as a shock for the public opinion so that Antonio Buccellati, a famous Italian jurist, used it into an essay to sustain, once and for all, the abolition of capital punishment in the Italian criminal law system.

**KEYWORDS** – death penalty, Kingdom of Italy, criminal justice, criminal law doctrine



**«Giustizia è fatta!». Il problema dell'applicazione della pena di morte nel Regno d'Italia in una delle ultime esecuzioni capitali dell'Ottocento\*\***

SOMMARIO: 1. *Il dibattito ottocentesco sull'abolizione della pena di morte nel Regno d'Italia: brevi cenni* – 2. *La pena di morte tra legge e applicazione: il ruolo della magistratura e l'istituto della grazia* – 3. *La pena di morte come pubblico spettacolo. La drammatica vicenda dell'esecuzione capitale del brigante Pietro Bianco a Cosenza (1873)* – 4. *Antonio Buccellati e il rinnovamento del diritto penale: la critica alla pena capitale in uno dei suoi scritti "minori"* – 5. *Considerazioni conclusive.*

*1. Il dibattito ottocentesco sull'abolizione della pena di morte nel Regno d'Italia: brevi cenni*

L'emanazione della legge n. 4761 del 17 marzo 1861 sancì ufficialmente la proclamazione del Regno d'Italia, determinando anche un primo e temporaneo approdo di quei grandi sommovimenti culturali, politici e bellici che, attraversando un po' tutta la Penisola, avevano caratterizzato i turbolenti anni Cinquanta del secolo XIX. La nascita del nuovo Regno portò con sé, tra le tante questioni da affrontare, anche il problema dell'unificazione legislativa che, già avviata nel corso del 1859, venne portata a compimento solo negli anni successivi con non poche difficoltà<sup>1</sup>.

---

\* Dottorando di ricerca in "Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo" presso l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione anonima.

<sup>1</sup> Per una sintesi sul punto cfr. L. SINISI, *Unità nazionale e unificazione legislativa. Cenni sulla genesi dei primi codici italiani (1859-1865)*, in P. MORI (a cura di), *Unificazione*

Fu il diritto penale sostanziale, più di ogni altro settore giuridico, a subire le conseguenze di un ritardo che si trascinò a lungo sino alla data fatidica del 1889, anno in cui si raggiunse la tanto attesa unificazione penale con l’emanazione del cosiddetto “codice Zanardelli”.

Fino a quella data, infatti, il Regno d’Italia conobbe una sorta di “applicazione differenziata” del diritto penale in base alle diverse aree geografiche progressivamente annesse. Così, se in buona parte del territorio del Regno<sup>2</sup> fu esteso, con delle particolarità per il Mezzogiorno<sup>3</sup>, il codice sardo-piemontese «rettificato» nel 1859, la Toscana, particolarmente sensibile ai temi delle garanzie penali sin dai tempi del granduca Pietro Leopoldo e che al momento dell’annessione non prevedeva la pena di morte per alcun reato, continuò ad applicare il “vecchio” codice preunitario del 1853, più avanzato e moderno di quello sabaud<sup>4</sup>. Proprio questa situazione così disorganica favorì confronti e

---

*politica e unificazione giuridica*. Atti della giornata di studi per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 15 marzo 2011, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, 73-89.

<sup>2</sup> Si allude, in particolare, ai territori già facenti parte del Regno di Sardegna, del Regno Lombardo Veneto e dei Ducati emiliani, mentre per quelli dello Stato Pontificio l’applicazione del codice interessò dapprima le sole aree annesse al Regno (Romagne, Marche e Umbria) per essere poi estesa ai rimanenti territori solo nel 1870 con la presa di Roma.

<sup>3</sup> Nelle “Provincie napoletane e siciliane” del Regno d’Italia trovò applicazione il codice penale sardo-piemontese del 1859 appositamente modificato con decreto luogotenenziale di Eugenio di Savoia, principe di Carignano, del 17 febbraio 1861 e successiva legge del 30 giugno 1861.

<sup>4</sup> La pena di morte, originariamente prevista all’interno del codice penale toscano del 1853 ma mai applicata, venne abolita con i decreti del 30 aprile 1859 e del 10 gennaio 1860, emanati dal Governo provvisorio insediatosi in quell’anno a seguito della partenza del Granduca. Sulla tradizionale attenzione del Granducato di Toscana ai temi delle garanzie penali, a partire dalla fondamentale Riforma del 1786 di Pietro Leopoldo, cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, il Mulino, Bologna, 1976, 542-552; M. DA PASSANO, *Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Giuffrè, Milano, 1988; L. BERLINGUER – F. COLAO (a cura di), *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Giuffrè, Milano, 1989.

accese intensi dibattiti sulla necessità di una legislazione unica per una riforma del diritto penale sostanziale. E tuttavia, sin da subito, ci si accorse di come ogni seria discussione in materia non potesse aver luogo senza affrontare prima il problema circa l'opportunità di abolire la pena di morte<sup>5</sup>.

Tale problema, vero e proprio punto nodale di tutta la questione, mai come in quegli anni rivelò lo stretto legame tra diritto penale, politica e opinione pubblica.

La pena capitale, da un lato, veniva avvertita come un ingombrante residuo degli ordinamenti di Antico Regime ma, dall'altro, conservava intatto il sinistro ruolo di pena afflittiva per eccellenza. Ad ogni modo, sull'abolizione si alternarono diversi orientamenti i cui interpreti furono personaggi di primo piano del mondo accademico come Francesco Carrara, Enrico Pessina, Luigi Lucchini e Antonio Buccellati, protagonisti indiscussi di quella "comunità scientifica" che esattamente in quegli anni stava formandosi tra i penalisti italiani<sup>6</sup>, ma anche importanti figure di ministri che presentarono svariati progetti di codificazione come Vincenzo Miglietti, Giuseppe Pisanelli, Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe Zanardelli.

Il travaglio per la nascita del codice penale fu, come era prevedibile, assai complesso se è vero che nel corso degli anni furono presentati e discussi ben otto diversi progetti<sup>7</sup>.

Dopo il progetto Miglietti del 1862, che propose di estendere indistintamente il codice penale sardo del '59 a tutto il territorio del Regno

---

<sup>5</sup> Il dibattito sull'abolizione della pena di morte di cui si discute, non riguardò, se non solo di sfuggita e in superficie, il diritto penale militare che, per via della sua specialità, mantenne la previsione (e l'applicazione) della pena capitale per diversi reati militari.

<sup>6</sup> M. SBRICCOLI, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, Giuffrè, Milano, 2009, 507-508.

<sup>7</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, il Mulino, Bologna, 2007, 528.

con il mantenimento della pena di morte solo nel caso dei reati più gravi<sup>8</sup>, di sicuro rilievo fu il progetto promosso da Pasquale Stanislao Mancini<sup>9</sup> che prospettava la totale abolizione della pena capitale.

Presentato alla Camera dei Deputati nel 1865 e ivi ampiamente discusso, tale progetto venne alla fine approvato a larga maggioranza ma, passato al Senato, incontrò resistenze e opposizioni che ne impedirono l'approvazione. Nel frattempo, quasi senza soluzione di continuità, si alternarono commissioni e progetti fino al 1876, anno segnato dall'avvento della Sinistra Storica al potere, in cui per volere dello stesso Mancini, nel frattempo appena nominato ministro di Grazia e Giustizia, iniziarono i lavori di una commissione composta che riuniva personalità di spicco del mondo accademico e della magistratura<sup>10</sup> al fine di sviluppare un progetto di codice unitario che, tuttavia, non andò in porto.

Ma il 1876 costituì una data decisiva per le sorti della pena di morte. In quell'anno venne infatti inaugurato ufficialmente, non a caso dietro l'impulso del ministro Mancini, «il regime della abolizione di fatto»<sup>11</sup> che comportò la sospensione di tutte le esecuzioni capitali nei giudizi conclusi

---

<sup>8</sup> Sul punto v. M. DA PASSANO, *La pena di morte nel Regno d'Italia*, in S. VINCIGUERRA (a cura di), *Il diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli*, CEDAM, Padova, 1999, 613.

<sup>9</sup> Sull'importante figura di Mancini cfr. O. ZECCHINO (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*. Atti del Convegno (Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988), Guida, Napoli, 1991; F. MELE, *Un codice unico per un'Italia nuova. Il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Mancini*, Carocci, Roma, 2002; L. NUZZO, *Pasquale Stanislao Mancini*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero - Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, 307-311; C. STORTI, *Mancini, Pasquale Stanislao*, in I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI (a cura di), *Dizionario Biografico di Giuristi Italiani (da ora DBGI)*, il Mulino, Bologna, 2013, II, 1244-1248; E. MURA, *Mancini in cattedra. Le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e 1851-52*, Edizioni ETS, Pisa, 2018.

<sup>10</sup> Si segnalano, tra i tanti, i nomi di Baldassarre Paoli, Francesco Carrara, Enrico Pessina, Pietro Ellero, Antonio Buccellati, Luigi Lucchini (cfr. *Ivi*, 628-629).

<sup>11</sup> M. SBRICCOLI, *La penalistica*, cit., 515.

con una condanna al patibolo. Si trattò di un primo e decisivo segnale di svolta: nel 1883 il nuovo ministro di Grazia e Giustizia, Giuseppe Zanardelli<sup>12</sup>, propose un nuovo progetto unitario rafforzando la volontà di abolire ufficialmente la pena capitale. Dopo alterne vicende quello stesso progetto<sup>13</sup>, rivisto e aggiornato, ma immutato nella sua generale ispirazione, venne finalmente votato dal Parlamento e pubblicato nel dicembre 1889 per entrare in vigore, quale codice di diritto penale italiano, nel 1890.

Se il problema della pena di morte interessò, come visto, i governi che si avvicendarono nel neonato Regno d'Italia, non meno rilevante fu il dibattito che si espresse sul terreno della scienza giuridica. Non è possibile in questa sede affrontare nel dettaglio i termini di una questione così complessa e ampia; eppure possono essere segnalati taluni avvenimenti decisivi per cogliere l'impegno di buona parte della dottrina italiana contro il mantenimento della pena capitale. Un primo grande impulso, com'è noto, venne dalle pagine di Francesco Carrara, autore del famoso *Programma del corso di diritto criminale*, opera monumentale considerata come il miglior frutto di quella scuola penale italiana<sup>14</sup>, meglio conosciuta come "scuola classica", attorno alla quale si formò «una nuova

---

<sup>12</sup> Vastissima la bibliografia sulla figura di Giuseppe Zanardelli, ministro e giurista; per un inquadramento biografico cfr. A. A. CASSI, *Zanardelli, Giuseppe*, in *DBGI*, I, 2077-2080 e la bibliografia ivi citata.

<sup>13</sup> Per le discussioni parlamentari avvenute rispettivamente alla Camera e al Senato cfr. *I lavori parlamentari del nuovo codice penale italiano. Discussioni alla Camera dei deputati (dal 26 maggio al 9 giugno)*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1888 e *Discussioni al Senato (dall'8 al 17 novembre 1888)*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1889.

<sup>14</sup> Sulle diverse scuole di diritto penale che dominavano, con differenti prospettive e orientamenti, la scena accademica italiana si veda la ricostruzione offerta da F. COLAO, *Le scuole penalistiche*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., 349-357. Per la biografia di Francesco Carrara cfr. A. MAZZACANE, *Carrara, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (da ora *DBI*), vol. 20, Roma 1970, 664-670, nonché F. COLAO, *Carrara, Francesco*, in *DBGI*, I, 463-466.

generazione di penalisti priva praticamente di maestri, di diversa provenienza politico-geografica e molto articolata, per formazione e per orientamento culturale»<sup>15</sup>.

Nel 1861 iniziò ad essere pubblicato, sotto la direzione di Pietro Ellero, il «Giornale per l'abolizione della pena di morte» che, denunciando chiaramente i propri intenti sin dal titolo, contribuirà a dare risonanza alle tesi abolizionistiche, forte anche della collaborazione scientifica di qualificati penalisti, non solo italiani<sup>16</sup>. Ma giova ricordare almeno altri due importanti momenti di riflessione e di dibattito che si terranno proprio nel corso degli anni Settanta dell'Ottocento, in cui ci si avviava ormai, come detto, all'abolizione di fatto della pena capitale: il primo Congresso giuridico italiano, tenutosi a Roma nel 1872, e la nascita, nel 1874, della «Rivista Penale» di Luigi Lucchini.

Il Congresso, che vide la partecipazione anche di diversi esponenti del Parlamento oltreché di specialisti del settore penale, fu teatro di un'ampia discussione sull'abolizione della pena di morte: dopo un accurato esame del problema con interventi appassionati, fu addirittura votata, all'unanimità, una risoluzione propositiva dell'abolizione<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> M. SBRICCOLI, *La penalistica*, cit., 508.

<sup>16</sup> Collaborarono al giornale di Ellero, che ebbe una vita editoriale straordinariamente intensa ma breve, autori del calibro di F. Carrara, E. Pessina, K. J. A. Mittermaier, C. Lucas; su di lui cfr. E. D'AMICO, *Ellero, Pietro*, in *DBGI*, I, 792-794, mentre sulla fortuna del «Giornale per l'abolizione della pena di morte»: ID., *L'educazione giuridica e battaglia abolizionista nel Giornale per l'abolizione della pena di morte*, in M.G. DI RENZO VILLATA, *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, 577-607; A. TORINI, *Gli albori della campagna abolizionista: il "Giornale per l'abolizione della pena di morte" e il dibattito sulla riforma penale di fine Ottocento*, in "Historia et ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna" [[www.historyetius.eu](http://www.historyetius.eu)], 7 (2015), paper 9.

<sup>17</sup> Sul punto v. M. DA PASSANO, *La pena*, cit., 586. Gli atti del congresso sono stati riediti da G. ALPA (a cura di), *Atti del primo congresso giuridico italiano (25 novembre – 8 dicembre 1872)*, 2 Tomi, il Mulino, Bologna, 2006.

La «Rivista Penale», dal canto suo, aprì agli studi penalistici una prospettiva nuova e si pose come un vivace spazio di discussione tra gli studiosi di cui vennero di volta in volta accolti i contributi più vari, dagli articoli alle recensioni, dalle pubblicazioni di statistiche giudiziarie e carcerarie alle discussioni parlamentari, facendosi portavoce, con aspre critiche e invettive, delle proposte più moderne ed avanzate dell'epoca<sup>18</sup>. E Luigi Lucchini, che della rivista fu fondatore e animatore, ebbe il merito di catalizzare le migliori energie offerte dalla scienza penale per farsi promotore di battaglie sostenute con fervente spirito critico riversato in un numero considerevole di scritti combattivi e pungenti<sup>19</sup>.

Eppure, come vedremo, in questo clima così acceso e favorevole all'abolizione della pena di morte, non mancarono resistenze e opposizioni<sup>20</sup>. Le maggiori perplessità su questo tema provennero dall'ordine giudiziario, ancora lontano, sotto vari aspetti, dai fermenti teorici e scientifici allora in atto nel mondo accademico.

---

<sup>18</sup> Com'è stato giustamente notato, la Rivista fu in grado di segnare «con la sua forte presenza [...] la vita culturale italiana, la legislazione penalistica del regno, la formazione di più d'una generazione di giuristi (avvocati, giudici, professori, uomini di governo) ed anche il senso stesso del sentire comune su almeno due terreni particolari, ma non insignificanti: quello della diffusa percezione, considerazione e valutazione del fenomeno criminale e quello della risposta data, o da dare ad esso, da parte dell'autorità e dello Stato»: M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale. La «Rivista penale» di Luigi Lucchini (1874-1900)*, in «Quaderni fiorentini», 16 (1987), 106.

<sup>19</sup> Sul giurista padovano v. M.N. MILETTI, *Lucchini, Luigi*, in *DBGI*, II, 1207-1211, mentre una ricognizione dei suoi più importanti scritti si trova in M. SBRICCOLI, *Il diritto penale liberale*, cit., 114.

<sup>20</sup> Sulle correnti di pensiero contrarie all'abolizione della pena di morte in ambito scientifico cfr. E. TAVILLA, *Ordine biologico e ordine morale. Appunti sulla riflessione criminologica italiana in tema di pena di morte*, in «Historia et ius. Rivista di Storia giuridica dell'età medievale e moderna» [www.historiaetius.eu], 10 (2016), paper 25.

*2. La pena di morte tra legge e applicazione: il ruolo della magistratura e l'istituto della grazia*

Nell'aspro dibattito allora in corso sulla necessità dell'abolizione della pena di morte la magistratura, nei suoi diversi ordini e gradi, mostrò più di una ambiguità, adagiandosi su posizioni tendenzialmente favorevoli al mantenimento. L'atteggiamento tenuto dalle alte Corti del Regno emerge con chiarezza dai dati relativi alle due consultazioni tenutesi rispettivamente nel 1868 e nel 1876 sull'abolizione della pena capitale<sup>21</sup>. Le diverse Corti di Cassazione<sup>22</sup> allora attive, in entrambe le occasioni palesarono compatte, con l'esclusione della sola Suprema Corte fiorentina, la contrarietà all'abolizione. Diverso, invece, l'orientamento manifestato dalle varie Corti d'Appello, anch'esse chiamate a rendere parere: dapprima nettamente contrarie all'abolizione, con un rapporto di tredici a cinque, mutarono poi indirizzo mostrandosi favorevoli nel 1876, anno in cui si espressero anche le non poche Corti già astenute nella prima consultazione<sup>23</sup>.

La generale ritrosia della magistratura a pronunciarsi contro la pena di morte derivò solo in parte da ragioni di piena adesione funzionale al meccanismo punitivo della pena capitale<sup>24</sup>. Il generico timore di perdere

---

<sup>21</sup> Cfr. M. DA PASSANO, *La pena*, cit., 591-598.

<sup>22</sup> Com'è noto, all'indomani dell'Unità di Italia si trovarono ad operare sul territorio del Regno ben quattro Corti di Cassazione distribuite per aree geografiche e stabilite nelle città di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, cui si aggiunse, solo nel 1875, la Cassazione di Roma che sin dalla sua istituzione cominciò lentamente ad accentrare funzioni e competenze. La giurisdizione penale venne riservata alla Cassazione di Roma solo a partire dal 1888, mentre l'effettiva unificazione si raggiunse a fatica solo nel 1923. Sul problema dell'unificazione della Cassazione italiana cfr. M. MECCARELLI, *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita. Profili Sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Giuffrè, Milano, 2005.

<sup>23</sup> M. DA PASSANO, *La pena*, cit., 594.

<sup>24</sup> Così la Cassazione di Napoli, in una relazione del 1868, rivendicò con fermezza l'efficacia e la necessità della pena di morte, con ciò mostrando una considerevole



quei connotati autoritari, che, specialmente per le Supreme Corti di Cassazione, caratterizzavano l'idea della giustizia esercitata ai livelli più alti della piramide giurisdizionale, rivestì, in questa vicenda, un ruolo ancora significativo. Dominata da impulsi reazionari e stretta dalla morsa della legge, quella italiana fu, dunque, una magistratura quanto mai conservatrice e incapace di cogliere le istanze provenienti dal mondo accademico e dalla società civile su di un problema così delicato. Eppure, inaspettatamente, non mancarono delle voci fuori dal coro, specialmente tra i procuratori generali. Così, nel 1876, tra le Procure che resero parere separato rispetto alle relative Corti di riferimento, ben sette si espressero per l'abolizione mentre solo tre manifestarono parere contrario<sup>25</sup>.

Le resistenze all'abolizione erano così forti e radicate nella magistratura che anche le giurie penali delle Corti d'Assise<sup>26</sup>, sul punto, non disdegnarono di fare frequente ricorso alla pena capitale, iniziando così a rivestirsi di una certa ambiguità agli occhi non solo dell'opinione pubblica ma anche delle correnti abolizioniste, minoritarie ma pur sempre

---

distanza dall'opinione pubblica che ne chiedeva a gran voce, come visto, l'abolizione (cfr. *Ivi*, 592).

<sup>25</sup> *Ivi*, 651.

<sup>26</sup> Di diretta derivazione francese le Corti d'Assise, quali organi di giurisdizione, trovarono da subito un posto preminente nell'ordinamento giudiziario dell'Italia unita, essendo competenti per taluni reati come quelli contro lo Stato. Si trattò di Corti a composizione «mista» formate da dodici giudici popolari nominati per sorteggio, che confluivano nella giuria, e da tre giudici togati: ai primi era demandato il giudizio sul fatto mentre ai secondi quello di diritto. Sul ruolo delle Corti d'Assise nell'Italia postunitaria cfr. E. AMODIO (a cura di), *I giudici senza toga. Esperienze e prospettive della partecipazione popolare ai giudizi penali*, Giuffrè, Milano, 1979; C. STORTI STORCHI, *Giuria penale ed errore giudiziario: questioni e proposte di riforma alle soglie della promulgazione del codice di procedura penale italiano del 1913*, in A. GOURON - L. MAYALI - A. PADOA SCHIOPPA - D. SIMON (a cura di), *Error iudicis. Juristische Wahrheit und justizieller Irrtum*, V. Klostermann, Frankfurt am Main, 257-318; L. LACCHÈ, "L'opinione pubblica saggiamente rappresentata". *Giurie e corti d'assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Esi, Napoli, 2007, 89-147.

presenti, tra i componenti dell'ordine giudiziario togato. Se è vero infatti che l'istituto della giuria<sup>27</sup>, di antica ascendenza, attenuava efficacemente il punto di vista esclusivamente legalistico dei giudici di toga nell'ambito dei giudizi penali, permettendo un'attiva partecipazione "popolare" all'amministrazione della giustizia, è pur vero che l'assenza di preparazione legale e l'emotività dei giurati potevano giocare un ruolo significativo, specie nel caso di giudizi particolarmente "sentiti" dall'opinione pubblica e portati alla ribalta dalla cronaca giudiziaria.

Il dibattito, com'è immaginabile, si estese, pertanto, anche sul ruolo delle giurie occupando non poco la dottrina e la giurisprudenza del Regno d'Italia.

Circa la pena capitale si deve registrare, anche in questo caso, una posizione di tendenziale favore delle giurie alla sua comminazione. Sul punto non è facile esprimere un giudizio univoco ma è piuttosto evidente che vi fu un significativo incremento di condanne a morte proprio in corrispondenza del periodo che va dal 1867 al 1874 circa, in cui le effettive esecuzioni conobbero una drastica flessione rispetto alle sentenze capitali emanate. Com'è stato notato, questa circostanza si presta ad una lettura ambivalente potendo essere vista sia come un segnale di resistenza delle giurie alle tendenze abolizioniste che come «una conseguenza della certezza che la pena non sarà poi applicata»<sup>28</sup>.

Il problema della pena di morte, invero da sempre controverso, era, dunque, in questa concitata fase della storia giuridica italiana tutt'altro che risolto. Diverse opinioni si incrociavano vorticosamente creando non pochi dissidi tra procuratori e magistrati favorevoli o contrari mentre, d'altro

---

<sup>27</sup> Sulle origini francesi della giuria penale si vedano: B. SCHNAPPER, *Le jury criminel*, in R. BADINTER (a cura di), *Une autre justice. Contributions à l'histoire de la justice sous la Révolution française*, Fayard, Paris, 1989, 149 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *La giuria penale in Francia. Dai «philosophes» alla Costituente*, LED, Milano, 1994.

<sup>28</sup> M. DA PASSANO, *La pena*, cit., 600.

canto, l'esigenza di giungere finalmente a un codice penale unitario si faceva sempre più pressante.

Ad ogni modo, uno degli argomenti più di frequente utilizzato dai sostenitori del patibolo, specialmente tra gli appartenenti all'ordine giudiziario, faceva leva sul fatto che la pena capitale, sebbene comminata, non trovasse poi concreta esecuzione. In effetti, come dimostrano i dati forniti delle statistiche penali e carcerarie dell'epoca<sup>29</sup>, tra la condanna alla pena capitale e la sua effettiva applicazione sussisteva un considerevole divario.

L'istituto chiave che consentiva al rigido sistema punitivo del Regno di trovare un'efficace valvola di sfogo, almeno fino al 1876-1877, era quello della grazia<sup>30</sup>. Proprio questo istituto giuridico trovò, in quel torno di anni, un'applicazione massiccia, riflettendo però tutti i limiti e le ambiguità di un ordinamento come quello italiano che non sapeva offrire sulla pena di morte un chiaro segnale di svolta.

Da strumento eccezionale la grazia si tramutò in un espediente quasi "ordinario": la sua diffusa e, generalmente, facile concessione sancì, di fatto, una "normalizzazione" delle suppliche che da rimedio formalmente *extra ordinem* s'inserirono a pieno titolo nella dinamica del processo penale. I dati contenuti nelle statistiche giudiziarie dell'epoca soffrono, com'è stato notato, di frequenti inesattezze e imprecisioni<sup>31</sup>, ma

---

<sup>29</sup> Per la statistica del senatore Pica cfr. *Atti parlamentari italiani (sunto dai resoconti ufficiali) Senato del Regno*, in «Rivista penale», 1 (1875), 358; mentre per quella del ministro Mancini: *Notizie statistiche sulle condanne alla pena di morte in Italia nel decennio 1867-1876, pubblicate per cura del Ministro di Grazia e Giustizia*, Tip. Elzeviriana, Roma, 1878.

<sup>30</sup> Per un'ampia disamina storico-giuridica della grazia cfr. K. HÄRTER- C. NUBOLA (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, il Mulino, Bologna, 2011, mentre, più in particolare, per l'area italiana nel periodo tra Otto e Novecento cfr. M. STRONATI, *Il governo della 'grazia'. Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Giuffrè, Milano, 2009.

<sup>31</sup> M. DA PASSANO, *La pena*, cit., 598-599.

permettono comunque di cogliere, seppure soltanto a grandi linee, l'elevata frequenza delle grazie concesse in relazione alle condanne capitali. Sul punto però, anche le fonti d'archivio, nella loro inevitabile limitatezza di prospettiva, ci danno la percezione delle dimensioni della questione a conferma della diffusa operatività dei provvedimenti di grazia<sup>32</sup>.

Ma la grazia, con le sue caratteristiche di eccezionalità e individualità, rimaneva uno strumento di per sé non preordinato al definitivo superamento del patibolo. La grande importanza che essa aveva conquistato nella prassi e il non trascurabile ruolo svolto nel limitare il più possibile le esecuzioni non bastavano a risolvere, una volta per tutte, il problema della pena di morte determinandone l'abolizione. Fu così, allora, che almeno fino al 1876-1877 diverse condanne capitali giunsero ad esecuzione tra la miopia della magistratura, la stagnazione del Parlamento e le attestazioni di raccapriccio e sdegno di buona parte del mondo accademico e dell'opinione pubblica<sup>33</sup>. Lo Stato unitario, nonostante i

---

<sup>32</sup> Significativo, in tal senso, è il carteggio rinvenuto in ARCHIVIO DI STATO DI COSENZA (da ora ASCs), *Prefettura, Brigantaggio*, b. 7, fasc. 264, riguardante la concessione, nel 1874, del provvedimento di grazia ai seguenti otto condannati a morte per "reati di brigantaggio": Francesco Godino, Serafino Conte, Giovanni Santoro, Giovanni Salatino, Domenico Graziano, Angelo Serafino De Luca, Giovanni Torchia, Francesco De Roberto. Il caso, in realtà, presenta alcune particolarità. Gli otto briganti, infatti, si erano costituiti in tempi diversi davanti alle autorità militari e politiche competenti ottenendo dalle stesse la promessa di «cooperare presso il Governo per far loro ottenere la grazia della vita, ovvero una diminuzione di pena a seconda della natura della condanna» e ciò in esecuzione di una «lettera ministeriale» del 1866 e di «un dispaccio del Ministro della Guerra» del 1868 che attribuivano agli stessi militari la facoltà di agire mediante tali promesse al fine di agevolare la costituzione spontanea dei briganti (cfr. ASCs, cit., f. 3). Condannati effettivamente a morte e imprigionati, gli otto briganti, anche grazie all'interessamento della Regia Prefettura di Cosenza e della Procura generale della Corte d'Appello di Catanzaro competente, furono alla fine graziati.

<sup>33</sup> Sull'importanza dell'opinione pubblica: L. LACCHÈ, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M.N. MILETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Atti



dibattiti in corso sul problema della pena capitale, continuò a mostrare sul terreno del diritto penale il suo volto peggiore, facendo del «pubblico assassinio»<sup>34</sup> una delle sue armi più potenti sotto i cui colpi mandare a morte, anche se per poco tempo ancora, un numero non esiguo di condannati.

### *3. La pena di morte come pubblico spettacolo. La drammatica vicenda dell'esecuzione capitale del brigante Pietro Bianco a Cosenza (1873)*

Gli anni Settanta dell'Ottocento rappresentarono, come detto, un vero e proprio periodo di transizione in cui si passò, a fatica, dall'applicazione alla abolizione, sebbene solo in via di fatto, della pena di morte.

Eppure, proprio le ultime esecuzioni capitali compiute nella prima metà di quel decennio permettono di effettuare qualche considerazione ulteriore sul tema.

Furono le province meridionali, soprattutto, uno dei luoghi ove le condanne a morte trovarono maggiore applicazione. Le ragioni di tale dato, a ben pensare, possono essere facilmente rintracciate in relazione soprattutto al brigantaggio, fenomeno che, storicamente ben radicato nel meridione e quanto mai complesso per fattori genetici, caratteri intrinseci e manifestazioni estrinseche, conobbe nel periodo postunitario una decisa recrudescenza.

Il brigantaggio, situato a metà strada tra criminalità, disagio economico, protesta sociale e opposizione politica allo Stato unitario, fu oggetto, com'è noto, di una vigorosa azione repressiva condotta dal Regno

---

del Convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006), Giuffrè, Milano, 2006, 459-498; F. COLAO – L. LACCHÈ – C. STORTI (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, il Mulino, Bologna, 2008.

<sup>34</sup> L'espressione è tratta da Cesare Beccaria che la utilizzò nel capitolo XXVIII del suo *Dei delitti e delle pene* per indicare, con accezione negativa e critica, la pena capitale.

d'Italia innanzitutto mediante la legge n. 1409 del 15 agosto 1863, meglio nota come "legge Pica", provvedimento normativo che, introducendo il "reato di brigantaggio", disponeva la competenza dei tribunali militari con l'applicazione del codice penale militare<sup>35</sup>. Emanata in deroga ai principi del "flessibile" Statuto Albertino e di per sé contingente, la normativa eccezionale contro il brigantaggio continuò a rimanere in vigore, seppure con delle modifiche, con il regime di proroga stabilito dalla successiva legge n. 1661 del 7 febbraio 1864. Dopo circa due anni e mezzo dall'entrata in vigore con svariate esecuzioni capitali condotte *ad modum belli*, il Parlamento decise di non prorogare ulteriormente il regime di vigenza della legge Pica a partire dal 1866<sup>36</sup>. E tuttavia numerose "bande di briganti" continuarono ad imperversare nel Mezzogiorno a dimostrazione non solo della scarsa incidenza delle brutali misure repressive messe in atto con la legislazione precedente ma anche delle profonde ragioni sociali, politiche ed economiche alla base del fenomeno del brigantaggio meridionale.

---

<sup>35</sup> La legge, intitolata "*Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Provincie infette*" ma conosciuta sotto il nome del suo promotore, il senatore Giuseppe Pica, introdusse il reato di brigantaggio entrando in vigore nel meridione d'Italia, sebbene nelle sole province di Abruzzo Citeriore, Abruzzo Ulteriore II, Basilicata, Benevento, Calabria Citeriore, Calabria Ulteriore II, Capitanata, Molise, Principato Citeriore, Principato Ulteriore e Terra di Lavoro. Essa attribuì la competenza a giudicare ai tribunali militari per far fronte all'emergenza del fenomeno con maggiore celerità mediante l'applicazione del codice penale militare ma, proprio questo fattore, comportò, visto il carattere eccezionale della legge, una notevole compressione delle ordinarie garanzie giurisdizionali. Le pene previste, particolarmente dure, erano quelle della pena capitale mediante fucilazione, dei lavori forzati, a vita o a tempo, e della carcerazione.

<sup>36</sup> Il progetto di legge presentato alla Camera il 12 dicembre 1865 dai ministri Natoli, Cortese e Petitti per prorogare la legge 7 febbraio 1864 n. 1664, non venne alla fine approvato con la motivazione di una significativa flessione della presenza del brigantaggio nelle aree meridionali (v. *Raccolta dei Documenti stampati per ordine della Camera*, vol. I, Per gli eredi Botta, Firenze, 1866, 2-7).



Nondimeno il reato di brigantaggio, già definito dalla legge Pica come «comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti»<sup>37</sup>, dal 1866 venne, per così dire, attratto nell'orbita del codice penale comune sotto la figura del reato di "associazione di malfattori" con la conseguenza che buona parte dei crimini usualmente consumati dai briganti<sup>38</sup> erano oramai giudicati dalla giustizia penale ordinaria e alcuni di essi puniti, comunque, con la pena capitale.

Stando alle statistiche dell'epoca, il 1873 fu, in particolare, un anno in cui vennero condotti sul patibolo ben cinque condannati, di cui quattro per reati legati al brigantaggio<sup>39</sup>. Proprio una di queste esecuzioni capitali, quella del brigante Pietro Bianco, assunse sin da subito caratteri drammaticamente peculiari non solo per la particolare atrocità dell'accaduto e per l'ostinata resistenza del condannato al patibolo ma anche per essere una delle ultime avvenute nel corso dell'Ottocento nel Regno d'Italia<sup>40</sup>.

Il tragico accadimento, che quasi sicuramente rappresentò l'ultima esecuzione capitale messa in atto in territorio calabro nell'Ottocento, ebbe

---

<sup>37</sup> Art. 1, L. 15 agosto 1863 n. 1409.

<sup>38</sup> Tra i reati statisticamente commessi più di frequente dai briganti vi erano quelli di omicidio, estorsione, sequestro di persona e ribellione verso la forza pubblica.

<sup>39</sup> Le esecuzioni per quell'anno ebbero luogo a Catanzaro, Cosenza e a Potenza ove il 2 settembre 1873 vennero giustiziati congiuntamente due briganti. Dopo il Bianco, ultimo a salire sul patibolo il 18 dicembre di quello stesso anno fu, però, un giovane contadino di Cagliari già condannato in via definitiva per parricidio (cfr. *Statistica delle carceri per l'anno 1873*, Tip. Cenniniana, Roma, 1875, 192-193).

<sup>40</sup> Le statistiche dell'epoca, non sempre precise ed affidabili, segnalano la presenza di ulteriori esecuzioni capitali almeno fino al 1874, anno in cui sarebbero stati giustiziati altri condannati (in tal senso, per la statistica del senatore Pica, v. *Atti parlamentari*, cit., 358). Da una prima indagine non sembra che fino all'entrata in vigore del codice Zanardelli vi siano state altre esecuzioni in territorio calabrese dopo quella di Pietro Bianco: i giornali e i periodici dell'epoca, in genere molto attenti nel registrare simili vicende, non riportano infatti alcuna cronaca in tal senso.

luogo a Cosenza, città capoluogo della provincia di Calabria Citra, ma, ben lungi dal rimanere confinato nella cronaca giudiziaria locale, ebbe al contrario una vasta eco nazionale, inserendosi a pieno titolo nel vivo del dibattito tra favorevoli e contrari alla pena di morte e fornendo, come si vedrà, il destro ai numerosi sostenitori delle tesi abolizionistiche<sup>41</sup>. Il condannato fu un brigante piuttosto celebre e conosciuto ai suoi tempi: Pietro Bianco. Originario di Bianchi, borgo posto nella “Sila Piccola” tra le due Province di Calabria Citra e Calabria Ultra Seconda, il Bianco, guardaboschi di mestiere, partecipò con giovanile entusiasmo alla spedizione garibaldina aggregandosi ai numerosi volontari calabresi e prendendo parte anche a diverse battaglie ma, colto da profonda delusione per le dinamiche politiche successive all’unificazione nazionale decise, indotto anche dalle precarie condizioni economiche in cui versava, di abbracciare lo *status* di brigante ponendosi a capo di un piccolo gruppo di altri uomini e compiendo, nei boschi e nelle valli della Sila, omicidi, sequestri di persona con finalità di estorsione, devastazioni di grandi proprietà terriere.

Divenuto presto famoso, temuto e conosciuto dal popolo calabrese, Pietro Bianco si caratterizzò per la particolare brutalità del suo *modus operandi*<sup>42</sup> ma anche per gesti insoliti e inaspettati come lo scambio epistolare che intrattenne con alcuni esponenti dell’intellettualità locale come Vincenzo Padula<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> V. infra § 4.

<sup>42</sup> Il Bianco, infatti, era solito sfregiare il volto dei soggetti da lui sequestrati per estorcere denaro. Si pensi, così, al caso del sequestro compiuto ai danni di due malcapitati, tali Costantino Pullano e Domenico Talotta, cui vennero amputate le orecchie (cfr. *Il Brigantaggio nelle Calabrie o La causa de’21 briganti presso la Corte di Assise di Catanzaro*, Tip. del Pitagora, Catanzaro, 1867, III ss.).

<sup>43</sup> Così nel 1861, quando la sua fama criminale aveva già assunto una certa importanza, il Bianco inviò una lettera di elogio e apprezzamento a «Il Bruzio», giornale calabrese fondato e diretto da Vincenzo Padula, intellettuale e animatore di cultura, che a sua volta scrisse una accorata e sentita risposta sul giornale invitando però il brigante, del quale

Tratto in arresto il 14 marzo 1867, a seguito di una lunga e complessa operazione di polizia che vide operare sinergicamente una legione dei Carabinieri Reali e il locale corpo delle Guardie Nazionali, Pietro Bianco venne sottoposto a processo nello stesso anno presso la Corte d'Assise di Catanzaro<sup>44</sup>. In realtà questo fu solo il primo processo celebrato a suo carico poiché, come si vedrà, le sue vicende processuali sarebbero state ben più complicate. Sin da subito il processo catanzarese assunse tratti caratteristici.

In primo luogo per il numero elevato degli imputati: venne, infatti, celebrato nei confronti di ben ventuno “briganti”<sup>45</sup>. In secondo luogo perché esso venne vissuto dall'opinione pubblica come un importante fatto di cronaca giudiziaria tanto da essere pubblicato non solo sulle pagine di un giornale locale<sup>46</sup>, che riferì di volta in volta e in maniera dettagliata gli accadimenti principali delle pubbliche udienze, ma addirittura in un

---

comprese tutte le difficoltà e i disagi, a cambiare vita (cfr. «Il Bruzio. Giornale politico-letterario», Anno 1, n. 48, 17 agosto 1861, 1-2). Per una biografia del Padula: C. PINTO, *Padula, Vincenzo*, in *DBI*, vol. 80, 2014, <[www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-padula\\_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-padula_(Dizionario-Biografico)/>).

<sup>44</sup> Il brigante venne catturato in una “grotta” sita nella località Colla, nei pressi di Soveria Mannelli, ove si era rifugiato unitamente alla «sua druda», la brigantessa Generosa Cardamone (cfr. ASCs, *Prefettura, Brigantaggio*, b. 7, fasc. 263).

<sup>45</sup> Questi i nomi degli imputati: Pietro Bianco, Benedetto Greco, Pasquale Perrelli, Odoardo Trapasso, Gabriele Donato, Giuseppe Donato, Beniamino Ferreri, Pasquale Dardano, Bruno Fera-Colosimo, Antonio Critelli-Grio, Evangelista Russo, Antonio Sabatino, Sebastiano Longo, Filippo Fazio, Pasquale De Fazio, Nicola Chiarella, Francesco Esposito-Canino, Angelantonio Greco, Bruno Gentile, Giuseppe Mazza, Saverio Calogero. Di essi, solo i primi dieci vennero condannati a morte (anche se la pena venne eseguita nei confronti del solo Bianco), mentre gli altri si videro comminare la pena dei lavori forzati e, infine, l'ultimo degli imputati, Saverio Calogero, quella della reclusione per sette anni (v. *Il Brigantaggio nelle Calabrie*, cit., 130-131).

<sup>46</sup> Si tratta del settimanale intitolato «Il Giurista Calabrese: ufficiale per gli annunzi giudiziari e amministrativi» che, nel corso del 1867, riportò la cronaca delle varie udienze riguardanti il processo in questione.

piccolo volume dato alle stampe, anonimo, nello stesso 1867<sup>47</sup>. Esso riporta i principali atti di causa, compresi l'atto di accusa del procuratore generale e l'intera sentenza: sicuramente fu redatto da un "addetto ai lavori", probabilmente da un cancelliere, attento non solo agli aspetti meramente tecnici e giudiziari del processo ma anche ad ulteriori elementi come l'immagine degli imputati e dei testimoni, gli stati d'animo dei giurati e il mormorio del pubblico nel corso delle varie udienze.

Pietro Bianco, accusato dal procuratore generale di aver commesso diversi reati che vennero formalizzati in ben sedici capi d'imputazione<sup>48</sup>, partecipò agli interrogatori e alle udienze addirittura ostentando una certa fierezza e sicurezza, senza mostrare alcun segno di ravvedimento<sup>49</sup>. La sentenza, emanata il 4 luglio 1867 all'esito di un processo assai breve ma intenso, dispose la condanna «alla pena dell'ultimo supplizio» per dieci imputati tra cui il Bianco, confermando a suo carico tutte le accuse già avanzate dal procuratore generale<sup>50</sup>.

Ma le vicende processuali del capobrigante non terminarono con questo processo.

A seguito di un primo ricorso per Cassazione venne stabilito il parziale annullamento della sentenza circa le precedenti condanne per omicidio

---

<sup>47</sup> Il volume, che sin dal titolo enfatizza la particolare rilevanza del processo, è intitolato il *Brigantaggio nelle Calabrie o La causa de'21 briganti presso la Corte di Assise di Catanzaro* e presenta, nella copia consultata, dietro il frontespizio una foto di gruppo raffigurante gli imputati.

<sup>48</sup> Nell'atto di accusa vennero contestati al Bianco i reati di associazione di malfattori (con l'aggravante di aver rivestito il ruolo di capo della stessa), estorsione, tentata estorsione, grassazione, sequestro di persona, omicidio, tentato omicidio, ribellione e, infine, di stupro ai danni di una giovane donna, sebbene non come autore ma quale complice.

<sup>49</sup> L'anonimo cronista ci dà del Bianco la seguente accurata descrizione: «dalle atletiche forme e dalla folta e nera barba, conserva un'aria quasi serena, ma sotto quell'apparente tranquillità osservi la marcata sporgenza del labbro superiore, e l'occhio irrequieto vivacissimo, indice di una scaltrezza senza pari» (cfr. *Ivi*, 3).

<sup>50</sup> *Ivi*, 119 e ss.

con l'obbligo di un giudizio di rinvio presso la Corte d'Assise ritenuta competente, ossia quella di Cosenza<sup>51</sup>.

Terminato anche il secondo processo, l'imputato venne ritenuto colpevole, ferme restando le altre condanne, per i reati di omicidio premeditato e di omicidio volontario<sup>52</sup>. Per essi, com'è noto, il codice penale prevedeva la pena di morte e così la Corte d'Assise di Cosenza, ritenendo le altre pene assorbite da quella capitale, alla fine condannò il brigante «alla pena della morte, al ristoro de' danni verso le parti offese ed al pagamento delle spese del procedimento verso l'Erario Nazionale»<sup>53</sup>.

L'ennesimo ricorso per Cassazione presentato dall'avvocato del Bianco a nulla valse: la Suprema Corte, infatti, con sentenza del 12 maggio 1873, lo rigettò stabilendo, anzi, per l'imputato la condanna alle spese per quel giudizio<sup>54</sup>.

Confermata, così, in via definitiva la condanna a morte per il Bianco, vennero, dunque, messi in atto tutti i preparativi perché avesse luogo l'esecuzione capitale.

La città di Cosenza, che fu teatro dell'esecuzione, si trovò «impreparata» ad affrontare un simile evento<sup>55</sup> e così, vista l'impossibilità di trovare una soluzione concreta per giustiziare il condannato, ogni iniziale problema operativo venne alla fine risolto chiamando un boia da Catania, un aiutante da Trani e facendo giungere una ghigliottina da

---

<sup>51</sup> ASCs, *Corte d'Assise di Cosenza, Sentenze*, anno 1872, b. 5, vol. 12, n. 83, ff. 6-7.

<sup>52</sup> Più in particolare, a seguito del giudizio di rinvio, l'imputato venne dichiarato colpevole «1°. Di estorsione mancata, accompagnata da sequestro della persona di Bernardo Fabiani, e dell'omicidio in persona del medesimo, commesso durante il sequestro allo scopo di preparare facilitare o commettere la detta estorsione. 2° Di omicidio premeditato in persona di Francesco Scalise» e, così, in applicazione degli artt. 531 e 533 del codice penale venne condannato a morte (*Ivi*, f. 7).

<sup>53</sup> *Ivi*, f. 10.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> L'ultima esecuzione capitale, almeno secondo le cronache dell'epoca, aveva infatti avuto luogo a Cosenza tredici anni prima, nel 1860 (v. «Il Calabro. Giornale Ufficiale per gli annunzi giudiziarj», IV (1873), 2).

Messina<sup>56</sup>. Le Prefetture e le Procure delle città coinvolte si attivarono tempestivamente e, a seguito di un fitto scambio di corrispondenza e di atti, fecero giungere dalla Sicilia l'«esecutore di giustizia» e la «macchina patibolare» a Cosenza il 17 settembre del 1873<sup>57</sup>. Le operazioni di trasporto, di installazione e, poi, di smontaggio della ghigliottina, senza contare il “mantenimento” del boia, il cui soggiorno nella città dei Bruzi si protrasse addirittura fino all'aprile dell'anno successivo, furono particolarmente onerose e antieconomiche<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> A dir poco colorita la descrizione del carnefice, tal Michele Garigliano, catanese, indicato come «un uomo basso e pingue, e dotato di un cinismo tutto proprio. Egli esercita questo vile mestiere volontariamente dopo che ebbe espiata una condanna di 20 anni di ferri. Parlando con lui si resta pieno di meraviglia: dice ch'egli è la legge; e si scandalizza nel vedersi segnato a dito da certa gente che non capisce. À due occhi rossi, o per meglio dire, da vero boia ed una voce che non dispiace». Molto più sintetico il giudizio dato dal cronista sull'aiutante del boia, Antonio Damiani di Trani, «di statura alta piuttosto: à barba bionda ed una fisionomia che non dice nulla» (*Ivi*, 3).

<sup>57</sup> ASCs, *Prefettura, Brigantaggio*, b. 15, fasc. 621, f. 17.

<sup>58</sup> Il boia giunse con la ghigliottina direttamente da Messina a Paola, località della costa tirrenica calabrese, via mare. La “macchina patibolare” venne poi trasportata nella città di Cosenza con una carrozza merci scortata dai Reali Carabinieri e, una volta giunta a destinazione, fu alloggiata, per ordine della Procura Generale del Re di Catanzaro, «in luogo sicuro». Complessivamente le spese per mettere in atto l'esecuzione di Pietro Bianco furono particolarmente elevate: occorsero, infatti, ben 371,60 lire tra «sbarco, facchinaggio e trasporto in Cosenza dell'esecutore di giustizia e degli attrezzi» compreso il «lavoro degli operai che innalzarono e disarmarono il palco», cui si aggiunsero anche le spese di una lira al giorno per il “mantenimento” del boia, per un totale di 115 lire, e quelle per l'arrivo dell'aiutante. Compiuta l'esecuzione, la ghigliottina venne inizialmente trattenuta a Cosenza perché, la direzione carceraria di Messina, quasi a volersene disfare, denunciò la mancanza di «spazio» per custodirla. Questa situazione, che trovò alla fine una soluzione con il rientro a Messina della ghigliottina e del boia addirittura a fine aprile 1874, comportò un aggravio di spese a carico dell'amministrazione carceraria cosentina che, sommando gli ulteriori costi per il «ritorno della ghigliottina» a Messina, alla fine chiese ed ottenne un rimborso per le spese anticipate di ben 1171 lire (cfr. *Ivi*, ff. 3 ss.).



All'aspetto di per sé raccapricciante dell'esecuzione del condannato si aggiunse, dunque, un abnorme dispendio economico a carico dell'amministrazione giudiziaria e carceraria.

Ad ogni modo, la pena della decapitazione mediante l'utilizzo della ghigliottina non fu casuale. Questa tipologia di pena capitale, che affondava le proprie "radici normative" già nel Codice per lo Regno delle Due Sicilie<sup>59</sup>, continuò ad essere impiegata nel meridione d'Italia anche dopo l'Unità non solo in ossequio ad una consolidata prassi ma anche perché esplicitamente prevista dall'art. 14 del codice penale del 1859 modificato per le "Province Napolitane"<sup>60</sup>. Se, dunque, in questa area del Regno era prevista ed applicata la decapitazione, nei restanti territori della Penisola ove vigeva il testo originale del codice penale del 1859 – fatta eccezione per la Toscana – la pena capitale si eseguiva tramite

---

<sup>59</sup> L'articolo 4 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, Parte Seconda, Leggi Penali, stabiliva che la pena di morte dovesse trovare applicazione «colla decapitazione, col laccio sulle forche, e colla fucilazione», mentre il successivo articolo 5, dopo aver ricordato la necessità che l'esecuzione fosse sempre comminata pubblicamente, sanciva una generale preferenza per la decapitazione, salvo i casi di espressa previsione della forza. Così, anche a parere della dottrina, l'impiccagione poteva aver luogo solo nel caso di cinque reati particolarmente gravi: l'omicidio di un ministro di culto (art. 95), l'attentato e la cospirazione nei confronti del re o dell'erede al trono (artt. 120-121), la «violenza pubblica» (art.155) ed ancora «il furto accompagnato da omicidio» (art. 418). Sul punto cfr. B. AUGUSTO, *Istituzione di Dritto Penale sulle leggi del Regno delle Due Sicilie*, Dalla Tipografia di C. Cataneo, Napoli, 1848, 137.

<sup>60</sup> Così stabiliva l'art. 14 del codice penale per le Province meridionali: «La pena di morte sarà eseguita col modo ordinario della decapitazione sinora praticato, escluso ogni grado di pubblico esempio, salvo il caso contemplato nell'articolo 531. Essa si esegue con la fucilazione quando la condanna emani da un tribunale militare». Il mezzo della decapitazione veniva salutato da alcuni autori quale strumento "migliore" dell'impiccagione. Così, una parte della dottrina non esitava a definire la decapitazione «attissima a troncarsi di subito il filo della vita senza lunghe agonie della vittima» e l'impiccagione «infame, tormentosa, degradante per lo stesso esecutore e per la vittima» (cfr. G. MADIA, *Comentario sul codice penale italiano*, I, N. JOVENE, Napoli, 1872, 42).

impiccagione, in linea con una consuetudine invalsa negli Stati sabaudi<sup>61</sup>. L'assenza di una legislazione penale omogenea spiegava, dunque, i suoi effetti anche su un aspetto così inquietante come quello delle modalità esecutive della pena di morte.

Montati il palco e la “macchina patibolare”, il 19 settembre 1873 venne finalmente messo in scena, alla presenza di un pubblico incuriosito, il drammatico spettacolo di morte. L'evento suscitò l'interessamento anche di diversi giornali che, seppur con atteggiamenti oscillanti tra il favore e la contrarietà, offrirono cronache dettagliate e partecipate dei fatti infarcite di minuziose descrizioni<sup>62</sup>.

Dopo circa cinque anni e cinque mesi trascorsi in carcere dal momento dell'arresto il condannato si avviava così ad espiare la pena<sup>63</sup>. Il Bianco, condotto all'alba sul luogo di morte, il Vallone di Rovito, posto nei pressi del centro cittadino e già tristemente famoso per la fucilazione dei fratelli Bandiera avvenuta il 25 luglio 1844<sup>64</sup>, manifestò sin da subito ostilità

---

<sup>61</sup> Il codice penale del 1859, così come applicato in gran parte del Regno d'Italia, manteneva in realtà una certa vaghezza sulle modalità esecutive della pena capitale compiendo un generico richiamo, all'art. 14, «ai modi sinora praticati». Nell'assenza di una esplicita previsione legislativa si rinviava, dunque, alla prassi che, tradizionalmente, propendeva per l'impiccagione. Del resto la vaga formulazione di questa disposizione riprendeva interamente, a sua volta, quella già contenuta nel precedente codice penale sabauda del 1839. Per un breve *excursus* su questo tema v. G. BUNIVA – G. PAROLETTI, *Il codice penale spiegato in ciascuno dei suoi articoli*, Tip. Cassone e Marzorati, Torino, 1842, 10.

<sup>62</sup> I resoconti del fatto furono pubblicati in diversi giornali dell'epoca tra cui: «Il Calabro. Giornale Ufficiale per gli annunzj giudiziari», il «Movimento: giornale politico quotidiano» di Genova e il più famoso «Giornale dei Tribunali» che pubblicò un articolo dettagliato sugli accadimenti di Cosenza con accenti profondamente critici verso la pena di morte. La cronaca edita da quest'ultimo giornale venne riprodotta integralmente da M. MACCHI, *Annuario Istorico Italiano in continuazione dell'Almanacco Istorico d'Italia*, a. 8, 1875, N. Battezzati Editore, Milano, 1875, 335-343.

<sup>63</sup> *Statistica delle carceri*, cit., 192.

<sup>64</sup> La bibliografia su questo importante episodio risorgimentale risulta abbastanza vasta; per un primo inquadramento degli accadimenti che coinvolsero i fratelli Bandiera, si



cercando di prendere tempo al momento delle operazioni preliminari. Rifiutati i conforti religiosi e per nulla rassegnato<sup>65</sup>, oppose una tenace, lunga e disperata resistenza ma alla fine, immobilizzato dopo un tentativo di aggressione ai danni del boia, venne decapitato dopo ben due colpi di ghigliottina<sup>66</sup>. Fu una triste esibizione di morte cui seguì l'esposizione della testa del giustiziato al pubblico accompagnata dal grido di «Giustizia è fatta!» da parte del boia<sup>67</sup>.

Con brutalità lo sventurato brigante venne quindi privato della vita in nome della giustizia, tra il turbamento del pubblico e dei cronisti, accorsi con iniziale curiosità e andati poi via impietositi e quasi commossi per il coraggio e la resistenza fisica opposti dal condannato al giustiziere<sup>68</sup>.

Si chiuse così una delle vicende giudiziarie più drammatiche di quegli anni ma, come si vedrà, questo sacrificio umano ammantato di legalità e di giustizia non sarebbe stato vano se è vero che gli sforzi della migliore scienza penalistica furono sempre più protesi a suffragare le istanze abolizioniste della pena capitale.

---

veda, su tutti, l'ampio volume, un po' datato ma ben documentato, di R. PIERANTONI, *Storia dei Fratelli Bandiera*, Casa Editrice L. F. Cogliati, Milano, 1909.

<sup>65</sup> *Statistica delle carceri*, cit., 192.

<sup>66</sup> Questa l'agghiacciante descrizione del fatto: «La testa fu introdotta; ma il disgraziato riuscì coi denti afferrarsi alla parete dell'anello; sicchè il collo non potè andare a posto. Con concorde movimento i due carnefici fecero allora ruotare il corpo sopra sé stesso, perché l'altro fosse obbligato a lasciar andare il legno addentato; ma quei denti resistevano. Fu allora che la pazienza sfuggì, e la mannaia cadde col suo inesorabile peso [...] ma non aveva tagliato, perché, incontrando le mascelle, si fermò a mezzo, e fu necessario di rilevare una seconda volta il ferro, per vedere finalmente quell'uomo diviso in due» (M. MACCHI, *Annuario Istorico*, cit., 339-340).

<sup>67</sup> *Ivi*, 340.

<sup>68</sup> *Ibidem*.

4. *Antonio Buccellati e il rinnovamento del diritto penale: la critica alla pena capitale in uno dei suoi scritti “minori”*

Tra gli oppositori della pena di morte, a rimanere particolarmente colpito dalla vicenda cosentina vi fu Antonio Buccellati, professore di diritto penale presso l'Università di Pavia, schierato in prima linea per la “civilizzazione” del diritto penale del Regno d'Italia e per il definitivo superamento del patibolo<sup>69</sup>. L'interessamento del Buccellati al tema della pena capitale assunse, in più occasioni, i toni di una serrata campagna in favore dell'abolizione dell'ultimo supplizio che fecero di lui un autore particolarmente “impegnato” su questo versante.

La sua battaglia venne intrapresa mediante la pubblicazione di un nutrito numero di scritti abolizionistici, alcuni dei quali apparsi nella «Rivista penale» con la quale l'autore aveva avviato una proficua collaborazione, manifestando più di una sintonia con la linea editoriale del direttore Luigi Lucchini.

Nella prospettiva di affrontare il problema della pena di morte gli scritti del professore milanese, pur nella varietà di contenuti e argomentazioni, mostrano una particolare cifra distintiva data dalla capacità di saper mescolare abilmente gli spunti offerti dalla più avanzata penalistica italiana e tedesca, dalla complessità del dibattito politico allora in corso e dalla dottrina cattolica che esercitò su di lui un'influenza quanto mai significativa, per via della sua appartenenza allo *status* clericale.

Fu proprio per la «Rivista penale» che Buccellati, nel 1876, scrisse uno dei suoi contributi più rilevanti sull'abolizione della pena capitale.

---

<sup>69</sup> Sulla figura del giurista milanese cfr. M. CARVALE, *Buccellati, Antonio*, in *DBI*, vol. 14 (1972), 753-754; E. DEZZA, *Tra Scuola Classica e Scuola Positiva: Antonio Buccellati e le «istituzioni di diritto e procedura penale» (1884)*, in *ID.*, *Saggi di Storia del Diritto Penale Moderno*, LED, Milano, 1992, 391-423; A. SANTANGELO CORDANI, *Alla vigilia del codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell'Italia postunitaria*, Giuffrè, Milano, 2008; nonché *ID.*, *Buccellati, Antonio*, in *DBGI*, I, 354-355.

Intitolato significativamente *La pena di morte e il Senato italiano*, il saggio prendeva le mosse dalle discussioni parlamentari allora in atto sul progetto di codice penale presentato nel 1874 da Paolo Onorato Vigliani<sup>70</sup>, ministro di Grazia e Giustizia, ma forniva al professore milanese l'occasione di dimostrare, con ferme argomentazioni, le proprie ragioni sul tema. Dopo aver passato in rassegna le principali posizioni pronunciate in Senato «pro e contra la pena capitale»<sup>71</sup>, Buccellati non risparmiava critiche al potere politico che di quella situazione di *empasse* era, a suo avviso, il principale responsabile. In effetti la questione della pena di morte era, per l'autore, già risolta sul piano scientifico anche se i «latori della legge», che pure dovevano essere «interpreti fedeli dei principi giuridici diffusi e penetrati nella coscienza popolare»<sup>72</sup>, rimanevano ancora sordi ai richiami abolizionistici.

La previsione, presente nel progetto, della pena capitale per alcuni reati particolarmente gravi come l'omicidio, dava al Buccellati l'occasione di dimostrare la sussistenza di più di una equivalenza e quasi una sorta di assimilazione tra lo stesso reato di omicidio e la pena di morte.

Così tra quel fatto di reato e la sanzione penale si veniva a creare una irragionevole simmetria, intollerabile per Buccellati. L'esecuzione capitale era, anzi, definita come un “assassinio” dall'autore che, a tal fine, sintetizzava il suo pensiero in quattro punti<sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> Per il testo del progetto cfr. *Progetto di legge per l'approvazione del codice penale del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro di grazia e Giustizia Vigliani nella tornata del 24 febbraio 1874*, Stamperia Reale, Roma, 1874.

<sup>71</sup> A. BUCCELLATI, *La Pena di Morte e il Senato italiano*, in «Rivista Penale», 2-IV (1876), 11.

<sup>72</sup> *Ivi*, 7.

<sup>73</sup> L'autore lanciava, a tal scopo, una domanda provocatoria: «Avvertite di grazia alle ultime e più famigerate esecuzioni, e ditemi in buona coscienza se non regga questa equivalenza, se il senso morale non sia quello di un *assassinio*, anziché di un atto di giustizia??» (*ivi*, 13).

Il primo era dato dal problema della pena di morte come avvenimento pubblico che, ben lontano dall'intimidire la comunità e dal farla riflettere intorno «alla gravezza del delitto», alimentava nel pubblico nefande curiosità con una partecipazione all'evento di morte tale da fare degli spettatori una massa indefinita di uomini assetati di sangue<sup>74</sup>.

Il secondo era, invece, costituito dalle modalità di esecuzione, ovvero la decapitazione e l'impiccagione<sup>75</sup>, che, pur nella loro brutalità, non sempre erano in grado di cagionare istantaneamente la morte al condannato ma, al contrario, potevano procurargli una lenta e dolorosa agonia per via delle frequenti difficoltà operative riscontrabili al momento dell'attuazione. In tal senso la cronaca giudiziaria era ricca di spunti drammatici, tanto che Buccellati prese come esempio proprio i terribili fatti dell'esecuzione del brigante Bianco la cui decapitazione, conseguita solo in parte al primo tentativo, venne, come si è detto, portata a compimento solo con un secondo colpo di ghigliottina<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Si spiega, così, l'accesa invettiva che l'autore rivolgeva a coloro che erano soliti assistere alle esecuzioni. Nessuno di essi era, dunque, in grado di volgere «il suo pensiero alla gravezza del delitto, alla necessità della giustizia, all'esemplarità della pena .... Tali discorsi, in mezzo a quella folla ebra di sangue, promoverebbero grasse risa!». Ed aggiungeva: «Sono meretrici, la cui libidine trova l'estremo sfogo nelle contorsioni dell'agonizzante; sfaccendati che àno bisogno di una forte impressione di nervi...; tormentatori e tormentatrici di ragazzi e di innocenti animali, che godono della forma legale di sevizie, di cui la loro anima brutale si pasce orribilmente...; sono assassini [...] i quali incalliscono l'animo a delitti di sangue...», *Ibidem*.

<sup>75</sup> Naturalmente restava sempre ferma quella della fucilazione per i reati giudicati dalla giustizia militare.

<sup>76</sup> Sul punto così scriveva Buccellati: «Lasciando qui la grave questione se realmente con questi mezzi si ottenga la morte istantanea, chi non ricorda le troppo frequenti *fallite operazioni?*» e, rilanciando successivamente un'altra domanda, affermava «chi non ricorda con orrore l'esecuzione di Cosenza avvenuta colla ghigliottina?» (*ivi*, 14). Seguiva, quindi, in un'ampia nota a piè di pagina la sintesi del triste episodio, tratta dalla cronaca del «Giornale dei Tribunali».

Il terzo elemento che – secondo l'autore – faceva della pena capitale un "assassinio" riguardava coloro che, pur contrari, per ragioni del loro ufficio erano obbligati ad assistere alla pena capitale. L'esplicito riferimento del professore milanese andava così soprattutto ai giudici e ai sacerdoti che, sebbene in veste diversa, spesso si trovavano, loro malgrado, a prender parte alle dinamiche della pena capitale<sup>77</sup>.

Il quarto aspetto, infine, afferiva alla sfera morale e si rifletteva «nei rapporti colla divinità»<sup>78</sup>: affiorava con grande evidenza, in questo punto, l'influsso della dottrina cattolica nel pensiero giuridico dell'autore. Antonio Buccellati, giurista esperto di diritto penale ma anche sacerdote, non tralasciò mai, infatti, nei suoi scritti di sottolineare l'importanza dei valori cristiani nel portare avanti la propria battaglia contro la pena di morte<sup>79</sup>.

Le argomentazioni elencate dall'autore erano espresse non secondo un'impostazione meramente teorica ma, al contrario, facendo leva sulle diverse vicende giudiziarie che, balzate agli onori della cronaca, in quegli anni avevano scosso l'opinione pubblica sensibilizzandone gli orientamenti verso l'inopportunità della pena capitale.

La previsione normativa del patibolo per Buccellati già da tempo doveva essere confinata al passato mentre, d'altro canto, il fatto che il

---

<sup>77</sup> L'autore ricordava in proposito un caso limite, avvenuto nel 1841, di un sacerdote di Pavia che, chiamato a fornire i conforti religiosi ad una condannata alla pena capitale, morì a causa del forte impatto emotivo provocatogli dall'aver assistito all'esecuzione (*ivi*, 15).

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> Cfr. A. SANTANGELO CORDANI, *Alla vigilia*, cit., 203 ss. . Una simile ispirazione, di matrice cattolica emergeva chiaramente anche nello scritto qui analizzato: «Nello Stato moderno civile cristiano, la pena di morte non à più ragione di essere, il carnefice, il palco non possono più essere oggi circondati di aureola religiosa» (A. BUCCELLATI, *La pena*, cit., 16). E più avanti soggiungeva esclamando «Quale contraddizione! Il prete parla di misericordia, di carità e di perdono; ma, se Cristo perdona, perché la società, ch'è pur cristiana, uccide? ... Quale lotta fra il principio cristiano e la ragion di Stato! Cristo datore della vita, perdona; e il carnefice, rappresentante la ragione di Stato, spicca il capo da tronco!» (*ivi*, 16-17).

Parlamento insistesse ancora sulla sua necessaria presenza all'interno del sistema punitivo faceva sembrare la pena capitale più che mai come un «anacronismo»<sup>80</sup>.

La pena di morte, così ricca di contraddizioni, non poteva trovare nell'ordinamento alcuna giustificazione<sup>81</sup>. Neanche nel caso di particolari «atti delittuosi», commessi in situazioni del tutto contingenti come in tempo di guerra, che pure richiedevano una risposta dura ed efficace sul terreno del diritto penale. In simili circostanze, per l'autore, più che il semplice «diritto di punire» ad emergere era quello della «difesa dell'ordine sociale». I due aspetti, per nulla complementari, erano per Buccellati alla base di due branche del tutto differenti: il diritto penale e il diritto di guerra<sup>82</sup>. Appariva quindi a chiare lettere la differenza tra il principio della «reintegrazione» e quello della «difesa istantanea dell'ordine sociale» così come tra diritto penale e diritto di guerra ma, nondimeno, non sempre ciò che risultava chiaro a livello teorico riusciva a essere tradotto nella pratica. Ed ecco allora spiegata, sulla base di simili

---

<sup>80</sup> *Ivi*, 16.

<sup>81</sup> L'autore, nelle pagine del suo scritto, negava che la morte, intesa come «fatto naturale», potesse assurgere al rango di pena e proponeva una serie di quesiti ai quali alla fine dava una secca risposta: «Pena di morte?! Perché, e come aggiungere il *carattere di pena* ad un fatto naturale, a cui tutti inesorabilmente dobbiamo farci incontro con animo sicuro? [...] Ma come mai il popolo può concepire il *vero concetto della morte*, se voi la strappate violentemente dal dominio della natura per abbandonarla all'arbitrio dell'uomo? [...] La morte rivendica i suoi diritti: essa non è mai, non può essere mai pena» (cfr. *ivi*, 29-30).

<sup>82</sup> «Non neghiamo che alcuni atti delittuosi, specialmente in tempo di guerra, rivolta, ammutinamento, devastazioni, incendi e stragi, abbiano ad esigere una *straordinaria* repressione. Ma in tali casi, notate bene, non è dominante il *diritto di punire*, bensì altro più fatale, donde à origine la guerra, cioè il *diritto di difesa*, che naturalmente spetta all'individuo e alla società contro l'aggressore, che minaccia la rovina del nostro onore, della proprietà, della vita, diritto che viene misurato soltanto dalla *gravezza del pericolo imminente*. Questo diritto spetta necessariamente a ciascuna persona, e col fatto dell'associazione non che darsi *rinuncia*, come pensano erroneamente i seguaci del patto sociale, si rende *collettivo* mediante la guerra» (*ivi*, 26-27).

premesse, la critica dell'autore verso quelle «leggi straordinarie», prima su tutte la “legge Pica”, che in nome dell'emergenza avevano derogato ai principi e alle garanzie del diritto penale<sup>83</sup>.

Con il proposito di superare definitivamente la pena di morte Buccellati auspicava, allora, l'estensione del codice penale toscano all'intero Regno d'Italia quale «unica soluzione possibile per ottenere l'unificazione legislativa, la sicurezza pubblica, l'incoronamento della nostra rivoluzione»<sup>84</sup>.

##### 5. Considerazioni conclusive

La tragica vicenda dell'esecuzione capitale avvenuta a Cosenza ebbe, unitamente alle poche altre occorse in quel periodo, una risonanza non certo secondaria, contribuendo, quale fatto di cronaca giudiziaria, a catturare l'attenzione della nascente opinione pubblica sulla necessità di un intervento legislativo che, oltre ad unificare il diritto penale per l'intero territorio del Regno, proponesse meccanismi sanzionatori diversi, più adeguati e, soprattutto, alternativi al patibolo.

L'abolizione della pena capitale, ufficialmente sancita con l'entrata in vigore, nel 1890, del nuovo (e finalmente unificante) codice penale, proposto da Giuseppe Zanardelli, venne sin dal primo momento salutata come una tappa cruciale nella riforma del sistema punitivo del diritto

---

<sup>83</sup> L'autore, pertanto, rilevava come «oltre al codice comune, noi vediamo sorgere in ogni tempo, presso tutti i popoli alcune leggi straordinarie, le quali *provvedono alla difesa istantanea della società*, piuttosto che alla *giustizia punitiva*; tali sono le leggi *marziali* in generale (il nome stesso offre il carattere della legge) i cui relativi processi sono detti *statari*, appunto per indicare l'istantaneità della difesa contro l'offesa dei belligeranti. È una specie di guerra civile. Di queste leggi ne abbiamo esempi presso tutti i popoli antichi e moderni, monarchie e repubbliche [...] Così presso noi ottenne il suffragio universale la legge *Pica* per la *repressione del brigantaggio...*» (*ivi*, 27).

<sup>84</sup> *Ivi*, 29.

penale italiano. In effetti, si trattò di un rilevante passo in avanti determinato, in gran parte, dalle spinte propositive e innovative di una dottrina penalistica, quella italiana, che su tale problema seppe mettere in atto una imponente mobilitazione culturale. L'importante traguardo, raggiunto dopo anni di discussione, fu però caratterizzato ancora da notevoli ambiguità e dalla persistenza di almeno due limiti che meritano di essere segnalati.

Il primo fu quello della “parzialità” dell'abolizione sancita. La pena di morte venne esclusa dal codice penale comune ma continuò ad essere prevista (ed applicata) dall'ordinamento penale militare e dalla legislazione coloniale<sup>85</sup>.

Il secondo problema riguardò la durata piuttosto breve, all'incirca di trentasei anni, del regime giuridico di abolizione. Con l'avvento del fascismo, infatti, si ebbe una netta inversione di tendenza con una prima reintroduzione della pena capitale mediante la legge 25 novembre 1926, n. 2008, istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e, successivamente, con l'emanazione del codice Rocco, entrato in vigore il 1° luglio 1931, che ampliò l'elenco dei reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato censurabili con la pena capitale stabilendone, altresì, la previsione anche per taluni reati “comuni”.

Ad ogni modo, alla luce delle brevi considerazioni sin qui svolte può dirsi come a seguito dell'unificazione nazionale il dibattito sulla pena di morte raggiunse proporzioni assolutamente considerevoli. Scienza giuridica e taluni esponenti del mondo politico e intellettuale furono i principali protagonisti di un movimento abolizionista che, partito timidamente, riuscì a farsi lentamente strada giungendo a maturazione anche grazie al ragguardevole ruolo giocato dall'opinione pubblica. In questo senso la pervasività di tali idee fu tale che perfino chi si professava contrario all'abolizione lo faceva non tanto per ragioni di adesione teorica

---

<sup>85</sup> Sul diritto penale coloniale cfr. L. MARTONE, *Diritto d'oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d'Italia*, Giuffrè, Milano, 2008, 152 e ss.

o di appoggio concettuale alla pena capitale in sé considerata ma, piuttosto, per via di situazioni contingenti ed emergenziali che, attraversando il Regno da poco unificato, richiedevano una risposta “esemplare”<sup>86</sup>.

Così la pena di morte venne vista, tra i pochi sostenitori, come una sorta di “male necessario” da mettere in conto per far fronte a problemi di particolare rilevanza. Ed è forse da qui, dunque, che derivarono le maggiori ambiguità dell’ordinamento postunitario capace di introdurre, dapprima, leggi eccezionali di particolare “durezza” come la “legge Pica”, caratterizzata dalla sospensione delle garanzie giurisdizionali, e, successivamente, di lasciare che la pena di morte, pur non prevista dal nuovo codice Zanardelli nel frattempo introdotto, continuasse ad essere applicata, oltreché nelle colonie, anche nell’ambito del diritto penale militare.

---

<sup>86</sup> Sul punto, v. M. DA PASSANO, *La pena*, cit., 637.